

Tra le novità del dlgs correttivo fiscale oggi in approvazione dal consiglio dei ministri

Precompilata in vetrina per tutti

Accesso esteso anche alle società tra i professionisti

DI CRISTINA BARTELLI

Precompilata in vetrina per tutti. L'accesso al 730 sarà reso disponibile anche alle associazioni tra professionisti e alle Stp finora escluse. Il calendario fiscale riformato 2024 è poi al traguardo così come le nuove scadenze per il software al 15 luglio dei forfettari per il concordato preventivo biennale e le dichiarazioni dei redditi da trasmettere entro il 31 ottobre. Sono alcune delle novità contenute nel dlgs correttivo pronte a incassare il via libera del governo, in prima lettura, dopo il rinvio della scorsa settimana. Via anche alla voluntary domestica con la certificazione del rischio fiscale dei soggetti in adempimento collaborativo e via anche alle nuove regole degli acconti riformulati per l'adesione al concordato preventivo biennale. Ecco le correzioni contenute nel dlgs di aggiustamento della riforma fiscale. Dopo l'approvazione il provvedimento dovrà essere esaminato e approvato dalle commissioni parlamentari in 30 giorni. In questo passaggio si inseriranno le valutazioni e i perfezionamenti del redditometro pronto a fare l'araba fenice e risorgere dalle proprie ceneri.

Calendario fiscale. Le modifiche agli adempimenti tributari riguardano soprattutto i termini fiscali legati alla presentazione del concordato preventivo biennale e delle dichiarazioni. Dal 2025, i programmi informatici di ausilio per la compilazione degli ISA sono re-

si disponibili a partire dal 15 aprile (in luogo del 15 marzo).

I termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap vanno al 31 ottobre mentre i soggetti Ires non solari entro il decimo mese successivo chiusura periodo d'imposta. Attesa per il software dei forfettari che per il 2024 slitta al 15 luglio. Il termine di adesione concordato preventivo biennale 31 ottobre per il 2024 mentre sarà 31 luglio a regime. Per i soggetti ires non solari entro il settimo mese chiusura periodo d'imposta. Dal 2025 il software Isa dovrà essere rilasciato entro il 15 aprile. Mentre le Cu professionisti il 31 marzo. Modifiche anche al calendario Iva: versamento Iva primi tre trimestri sotto i 100 euro 16 novembre, versamento Iva mese dicembre (anche sotto i 100 euro), il 16 gennaio.

Precompilate in vetrina e trasmissione dei corrispettivi più semplice. Dal 2025, l'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato, oltre che da un centro di assistenza fiscale o da un iscritto all'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale, anche da uno degli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (ad esempio, società tra professionisti). Tali soggetti possono accedere, previa acquisizione di apposita delega da parte del contribuente, alle dichiarazioni dei redditi precompilate che devono essere presentate utiliz-

zando il modello Redditi persone fisiche, per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio del visto di conformità. Inoltre per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri anonimi possa avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla proce-

dura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate ma, al ricorrere delle condizioni previste anche utilizzando soluzioni software installate su qualsiasi dispositivo che garantisca la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi, nonché la piena integrità e interazione del processo di registrazione dei corri-

spettivi con il processo di pagamento elettronico.

Infine ricordiamo che come anticipato da ItaliaOggi il correttivo introduce nuove cause di esclusione dal concordato e una voluntary disclosure sull'infedele dichiarazione per chi aderisce alla cooperative compliance.

© Riproduzione riservata

LA SENTENZA SUL PREZZO DI VENDITA DELL'IMMOBILE

Costi di concessione da decurtare

DI PIETRO COCCHIARA

I costi sostenuti per l'ottenimento della concessione edilizia di un immobile, che includono anche gli oneri di urbanizzazione posto la loro stretta connessione con il rilascio di tale autorizzazione e quelli per la ristrutturazione, devono essere decurtati dal relativo prezzo di vendita. Su queste basi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Agrigento, sentenza n. 774/2024, ha accolto parzialmente il gravame degli ex soci di una società di costruzioni cancellata. Sul punto, i primi giudici hanno sancito che l'attività dell'impresa di costruzione non escludeva la possibilità di rivendere l'unità immobiliare e che i costi erano stati effettivamente sostenuti, oltreché riferiti esclusivamente alla sua ristrutturazione. A corollario di ciò stante gli interventi posti in essere e i costi sostenuti, l'unità immobiliare ha acquisito un valore maggiore rispetto a quello di acquisto. In tale contesto secondo la statuazione del collegio di prime cure, erano costituiti di pregio i riscontri contabili pretesi dall'Ufficio considerato, peraltro, che il bilancio per le società di persone e per le imprese individuali, costituisce un documento privato che informa i soci o il titolare

sull'andamento della gestione aziendale. La vicenda procedimentale oggetto di scrutinio riguardava la verifica fiscale intrapresa dall'Amministrazione Finanziaria a carico della predetta società che non aveva contabilizzato la fattura di vendita di un immobile in fase di ristrutturazione. Sulla scorta di ciò e con riferimento al costo di acquisto di tale immobile, l'Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione il ricavo presuntivamente ricostruito. A loro volta, gli ex soci della società nel censurare i rilievi avanzati dal Fisco adducevano che, trattandosi di società che aveva svolto attività di costruzione e ristrutturazione, occorreva detrarre dal maggiore ricavo tutti i costi sostenuti, ivi compresi quelli di urbanizzazione e ristrutturazione, nonché il contributo per il costo di costruzione. La prospettazione dell'Ufficio secondo cui oltre a non trattarsi di immobile merce, i costi si riferivano ad annualità diverse da quella accertata, oltreché non avere riscontro nei documenti contabili, non è stata condivisa dall'adita Corte che ha ritenuto fondato e meritevole di accoglimento quanto eccepito dai contribuenti, rideterminando il maggior ricavo dell'immobile.

© Riproduzione riservata

STESSA SORTE PER IL QUADRO LM DEL MODELLO REDDITI 2024 RISERVATO AI FORFETTARI

Il modello Cpb va compilato solo in caso di adesione

DI GIULIANO MANDOLESI

Il modello CPB (concordato preventivo biennale) necessario per la formulazione della proposta di concordato preventivo biennale va compilato nella dichiarazione dei redditi unicamente in caso di adesione al patto col fisco.

Stessa sorte anche all'apposita sezione del quadro LM del modello redditi 2024 e riservata ai forfettari che decideranno di utilizzare il concordato preventivo biennale da compilarli solo in caso di accettazione della proposta dell'agenzia delle entrate.

Questo è quanto si evince dalla lettura incrociata sia dalle istruzioni dei modelli, sia di delle specifiche tecniche relative all'invio telematico degli allegati indici sintetici di affidabilità fiscale ed anche dall'orientamento dei principali addetti ai lavori, sia professionisti che software house, in merito al potenziale obbligo di compilare comunque i dati previsti nel quadro CPB (o sezione) anche qualora i

contribuenti non dovessero aderire al patto col fisco.

Le specifiche tecniche.

Nella specifiche tecniche sui controlli del modello redditi 2024 e sui modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) non si rileva un obbligo di compilare il quadro CPB del modello Isa, tale da far scattare un errore "bloccante" della dichiarazione.

Anzi, nei controlli del quadro concordato preventivo biennale, tra gli errori bloccanti viene segnalato quello "contrario" ovvero che in caso di non sottoscrizione del patto, si rileva un errore qualora siano stati redatti i campi precedenti per attestare i requisiti, per l'assenza di cause di esclusione, per indicare il reddito o valore dalla produzione rilevante ai fini del concordato o per indicare la proposta di reddito ricevuta dal fisco.

In termini puntuali la segnalazione dispone letteralmente che "per tutti gli ISA, se P10 (il rigo di accettazio-

ne della proposta) non è compilato allora non possono essere compilati P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09".

Inoltre nella lista dei controlli di coerenza tra modelli isa e redditi non vi sono ulteriori previsioni di controlli bloccanti che interessano il quadro "concordato preventivo biennale".

Le istruzioni della sezione per i forfettari.

Le istruzioni del modello redditi 2024, relative al quadro LM sezione VI - concordato preventivo regime forfettario - indicano che la citata sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario e che determinano il reddito ai sensi dell'art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni, che intendono aderire alla proposta del fisco.

Di contro quindi risulta chiaro che coloro che pur avendo calcolato la proposta reddituale dell'agenzia delle

entrate non intendano sottoscrivere il patto col fisco non sono tenuti (anzi non devono) alla compilazione dei dati indicati nel quadro.

L'assenza di una specifica indicazione nella normativa di riferimento.

Sia nella normativa di riferimento ovvero il decreto legislativo 13/2024 sia nel recente decreto ministeriale del MEF (del 14 giugno 2024 pubblicato il giorno successivo in Gazzetta Ufficiale non vi alcuna indicazione che preveda l'obbligo di comunicare i dati richiesti per la formulazione della proposta del concordato preventivo biennale qualora non si intenda aderire all'istituto.

Qualora dovesse cambiare l'orientamento tracciato negli attuali documenti di prassi chi invierà la dichiarazione scevra dei dati del CPB potrà comunque trasmettere una correttiva entro il 31 ottobre 2024 con tali informazioni oppure una integrativa successivamente a tale data per evitare sanzioni amministrative.

© Riproduzione riservata